

# Lo stato giuridico del docente nella scuola dell'autonomia

Prof. Remo Morzenti Pellegrini  
Docente di Diritto Amministrativo  
Università degli Studi di Bergamo




Seriate, 10 maggio 2012

# Lo stato giuridico

Per stato giuridico si intende quel complesso di norme che regolano il rapporto di servizio, ossia le norme relative all'assunzione, alla prestazione e alla cessazione del servizio.


Il rapporto di lavoro del personale docente (impiego pubblico) è regolato dalla **contrattazione collettiva**, che è **nazionale e decentrata** e si svolge, salvo i casi di esclusione previsti dalla legge, su tutte le materie relative al rapporto di lavoro (es. ferie, permessi, relazioni sindacali, congedi, mansioni, aspetti economico-retributivi, disciplinari, ecc.).

In sede di contrattazione collettiva, l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale) rappresenta la pubblica amministrazione.




# PROFILO GIURIDICO DEL DOCENTE

L'insegnamento, quale attività peculiare del docente, è attività discrezionale e tecnica regolata per gli aspetti intrinseci da norme scientifico-artistiche, per gli aspetti generali da disposizioni costituzionali e pubblicistiche e, per gli aspetti di estrinsecazione lavoristica, da disposizioni contrattuali.




# Le fonti dei diritti e dei doveri

- ▶ *Costituzione* nella parte in cui contiene disposizioni sulla libertà d'insegnamento (art. 33) e sulla pubblica amministrazione
  - ▶ il *Codice Civile*; l'art. 2, 2 comma, del D. Lgs. n. 165/2001, dispone che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dal Capo I, Titolo II del Libro V del *Codice Civile*;
  - ▶ *leggi sul lavoro subordinato nelle imprese*; il citato art. 2 del D. Lgs n. 165/2001 estende al lavoro pubblico privatizzato anche la disciplina delle leggi sul lavoro subordinato, in specie lo Statuto dei lavoratori - . L. n. 300/1970
  - ▶ D. Lgs. n. 297/1994
  - ▶ *Contratti collettivi di lavoro*
- 


# PROFILO GIURIDICO DEL DOCENTE

Il profilo professionale della funzione docente è materia lavoristica ed è definito dall'art. 27 del Ccnl-scuola 2006/2009



# PROFILO GIURIDICO DEL DOCENTE

- ▶ Il profilo è costituito da competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, **documentazione e valutazione**.
- ▶ Le competenze sono tra loro correlate ed interagenti; implicano un intrinseco sviluppo mediante:
  - maturazione dell'esperienza didattica,
  - l'attività di studio e di
  - sistematizzazione della pratica didattica.






# PROFILO GIURIDICO DEL DOCENTE

Art. 395, testo unico istruzione:

«La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di **trasmissione** della cultura, di contributo alla **elaborazione** di essa e di **impulso** alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della personalità».



# LA LIBERTÁ DI INSEGNAMENTO

La Costituzione è fonte di diritti e doveri per gli impiegati dello Stato; per il personale docente sono importanti l'art. 33, sulla libertà d'insegnamento, e l'art. 39 che riconosce la libertà sindacale e nel successivo e l'art. 40 che sancisce il «diritto di sciopero nell'ambito delle leggi che lo regolano».





# LA LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO

- ▶ Il principio della libertà d'insegnamento è sancito dal 1° comma dell'art. 33 Cost., «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento».
- ▶ La libertà d'insegnamento è *species* della più generale libertà d'insegnamento dell'arte e della scienza e, quindi, è forma espressiva della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost., 1° comma).
- ▶ *Ex parte docentis*, la libertà d'insegnamento è un *diritto pubblico soggettivo* di natura culturale.



# LA LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO

- ▶ Il «diritto scolastico» ha disciplinato l'esercizio della libertà d'insegnamento definendone contenuti categoriali e modalità o condizioni espressive.
- ▶ Gli artt. 1 e 2 del D. Lgs n. 297/1994 e l'art. 25, comma 3, del D. Lgs n. 165/2001, nel garantire ai docenti la libertà di insegnamento, ne identificano gli aspetti di *contenuto*, di *finalità* e di *condizioni* o limite di esercizio.

